



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	0008386
26 FEB. 2002	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Prot. n.

Modugno, 20 febbraio 2002

Spett.le

Cooperativa Sociale "Solidarietà" A.R.L.

Via della Costituente n. 43/Q

70100 - Bari

Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare anziani – Servizi di telesoccorso, mensa e lavanderia.

In riscontro alla Vs. nota pervenuta in data 28/1/2002, prot. n. 4071, si evidenzia quanto segue.

L'art. 7 D.Lgs. 157/1995, alla lettera e), pur prevedendo la possibilità (e non l'obbligo) per l'Amministrazione di aggiudicare a trattativa privata, alla stessa ditta appaltatrice del servizio principale, i servizi complementari, condiziona tale possibilità al concorso delle condizioni di cui ai punti sub 1 e 2 della citata lettera e).

In particolare, al punto sub 1 si prevede che i servizi complementari, affidabili a trattativa privata allo stesso prestatore del servizio principale, sono solo quei servizi che *"non possano venire separati da quest'ultimo, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento"*.

Per quanto ci riguarda, vi è in corso un contratto principale (Rep. 1315 del 29/5/2000 – scad.31/5/2003) inerente il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, e due contratti aggiuntivi, rispettivamente dell'8/11/2000 – Rep. n. 1343, e del 3/8/2001- Rep.n. 1434 aventi ad oggetto, oltre che l'integrazione del numero degli assistenti in relazione al servizio di assistenza domiciliare agli anziani, anche l'affidamento dei servizi di lavanderia, mensa e telesoccorso.

Orbene, fatta eccezione per l'integrazione del numero degli assistenti, che rappresenta, appunto, una integrazione al contratto principale e non un vero e proprio servizio aggiuntivo, non si può affermare che i servizi di lavanderia, mensa e telesoccorso

TORNI
282944 06

presentino quella “ stretta connessione”, di cui all’art. 7 lett.e) punto 1, tale da indurre l’amministrazione ad affidarli alla ditta esecutrice del servizio principale.

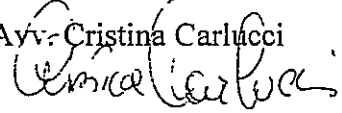
Ribadendo, infatti, il principio già innanzi espresso, e cioè che l’art. 7 prevede la **possibilità** di affidare direttamente i servizi complementari al prestatore di quello principale, e non un obbligo in tal senso, si pone in evidenza che i servizi di mensa, lavanderia e telesoccorso non sono strettamente inerenti a quello di assistenza agli anziani, tanto è vero che, sulla base di informazioni assunte presso il VI Settore, i rispettivi soggetti beneficiari non sono identici.

Alla luce di quanto sinora evidenziato, si ritiene che, ad eccezione dell’integrazione del numero di assistenti per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, l’Amministrazione legittimamente può valutare l’opportunità di procedere all’affidamenti degli altri servizi di lavanderia, mensa e telesoccorso, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Si comunica, inoltre, che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Acquafredda, nella sua qualità di Dirigente inc. VI Settore.

Distinti saluti

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci




COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

TORNI

Prot. n. 8260

Modugno, 25 febbraio 2002

All'Assessore Servizi Sociali

SEDE

Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare anziani – Servizi di telesoccorso, mensa e lavanderia. Cooperativa Sociale "Solidarietà".Parere.

In riscontro alla Vs. richiesta di parere pervenuta in data 25/2/2002, prot. n. 8021, si evidenzia quanto segue.

L'art. 7 D.Lgs. 157/1995, alla lettera e), pur prevedendo la **possibilità** (e non l'obbligo) per l'Amministrazione di aggiudicare a trattativa privata, alla stessa ditta appaltatrice del servizio principale, i servizi complementari, condiziona tale possibilità al concorso delle condizioni di cui ai punti sub 1 e 2 della citata lettera e).

In particolare, al punto sub 1 si prevede che i servizi complementari, affidabili a trattativa privata allo stesso prestatore del servizio principale, sono solo quei servizi che *"non possano venire separati da quest'ultimo, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento"*.

Nel caso di specie, vi è in corso un contratto principale (Rep. 1315 del 29/5/2000 – scad.31/5/2003) inerente il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, e due contratti aggiuntivi, rispettivamente dell'8/11/2000 – Rep. n. 1343, e del 3/8/2001- Rep.n. 1434 aventi ad oggetto, oltre che l'integrazione del numero degli assistenti in relazione al servizio di assistenza domiciliare agli anziani, anche l'affidamento dei servizi di lavanderia, mensa e telesoccorso.

Orbene, fatta eccezione per l'integrazione del numero degli assistenti, che rappresenta, appunto, una integrazione al contratto principale e non un vero e proprio servizio aggiuntivo, non si può affermare che i servizi di lavanderia, mensa e telesoccorso presentino quella " stretta connessione", di cui all'art. 7 lett.e) punto 1, tale da indurre l'amministrazione ad affidarli alla ditta esecutrice del servizio principale.

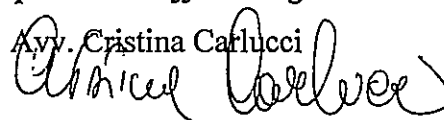
Ribadendo, infatti, il principio già innanzi espresso, e cioè che l'art. 7 prevede la **possibilità** di affidare direttamente i servizi complementari al prestatore di quello principale, e non un obbligo in tal senso, si pone in evidenza che i servizi di mensa, lavanderia e telesoccorso non sono strettamente inerenti a quello di assistenza agli anziani, tanto è vero che, se mal non ricordo, la stessa S.V. affermava che i rispettivi soggetti beneficiari non sono identici.

Alla luce di quanto sinora evidenziato, si ritiene che, ad eccezione dell'integrazione del numero di assistenti per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, l'Amministrazione legittimamente può valutare l'opportunità di procedere all'affidamenti degli altri servizi di lavanderia, mensa e telesoccorso, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Si precisa, per completezza d'informazione, che il contenuto del presente parere forma integrale oggetto di nota, predisposta dalla scrivente su incarico del Dott. Acquafredda, nella qualità di Dirigente inc. VI Settore, inviata alla Cooperativa Sociale Solidarietà in riscontro alla missiva di quest'ultima del 28 gennaio 2002 – n.4071.

Distinti saluti

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci




COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Prot. n. 9696

Modugno, 5 marzo 2002
All'Assessore ai Servizi Sociali
Sig.ra E. Del Zotti
SEDE

Oggetto: Cooperativa Sociale Solidarietà. Invio comunicazione.

Gentile Assessore,

per Sua conoscenza Le invio copia della comunicazione, pervenutami in data 4 marzo 2002 – prot. 9198, dal Presidente della Cooperativa in oggetto quale risposta, presumibilmente, alla nota predisposta dalla scrivente in data 26 febbraio 2002.

Nella comunicazione pervenuta si fa riferimento ad una nota di questo Ufficio avente, però, data e protocollo diversi da quelli che risultano agli atti della scrivente.

Ad ogni buon conto, poiché la sottoscritta non ha mai inviato altre comunicazioni alla Cooperativa in oggetto, è lecito ritenere che l'assenso manifestato dalla Sig.ra Robortaccio sia riferito a quanto espresso nella nota di questo Ufficio del 26.2.2002 – prot. 8386, il cui contenuto è stato riportato nel parere rilasciato alla S.V. in data 25.2.2002 – prot. 8260.

Cordiali saluti

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' " A R.L.

ADERISCE

COMPAGNIA DELLE OPERE

CONSORZIO SOLARIS

CONSORZIO LEPANTO

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 9198

- 1 MAR. 2002

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

AL RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI

AVV. CRISTINA CARLUCCI

COMUNE DI MODUGNO

Prot. 30/02

Oggetto: Comunicazione

La sottoscritta Robertaccio Antonella, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale "Solidarietà" ar.l., a seguito della nota del 30/01/02, ricevuta in data 21/02/02, prot. N. 0007251 del 18/02/02, prende atto del contenuto e dichiara il proprio assenso.

Distinti saluti.

Modugno, 27/02/02

Il presidente



SEDE LEGALE : VIA DELLA COSTITUENTE, 43/Q TEL 080/5020482

UNITA' LOCALI

BITETTO: PIAZZA UMBERTO I°,13

CAPURSO : VIA OGNISSANTI,2 TEL 080/4550079

MODUGNO: VICO CAIROLI,5 TEL 3483583620

FOGGIA. VIA SCROCCO, 60

E-MAIL: ANFRAS@LIBERO.IT

PART.IVA 04753020728



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 8021

22 FEB. 2002

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

Alla c.a. Dirigente Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

Modugno 19/02/02

OGGETTO: Parere in merito alla nota della Coop. Sociale "Solidarietà" a r.l., ns. protocollo n. 4071 del 28/01/2002

Essendomi pervenuta in data 28/01/2002 nota, che si allega in fotocopia, con la quale la coop. Solidarietà espone delle osservazioni, relativamente alla volontà di codesta amministrazione di procedere all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso, mensa e lavanderia, oggetto del contratto n. 1434/01 scaduto in data 31/12/2001, mediante gara pubblica, chiedo venga espresso un parere onde avere più chiari elementi di valutazione

L'Assessore ai Servizi Sociali
Elisabetta del Zotti

Elisabetta Del Zotti



COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' " A R.L.
ADERISCE
COMPAGNIA DELLE OPERE
· CONSORZIO SOLARIS
CONSORZIO LEPANTO

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 4071

26 GEN. 2002

at. _____ Clas. _____

asc. _____ Sottofasc. _____

- AL SIG. SINDACO

- AL SEGRETARIO GENERALE

- AL DIRIGENTE VI SETTORE

- ALL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI MODUGNO

Prot. 14/02

OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare anziani – Servizi di: telesoccorso, mensa e lavanderia

Questa Cooperativa è affidataria del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per il triennio 2000 – 2003 giusta contratto rep. N.1315 del 29/05/2000. Il contratto in questione disciplina altresì le modalità ed i costi per prestazioni aggiuntive a quelle previste nel contratto di affidamento.

Nel corso del 2001, infatti, codesto Ente, in relazione all'accresciuta domanda di servizi di assistenza, integrò le prestazioni iniziali stipulando atto aggiuntivo per il 2001 rep. N. 1434/01. Nell'occasione, inoltre, codesta Amministrazione, per far fronte alle esigenze di somministrazione pasti, lavanderia e telesoccorso in favore di categorie di anziani e bisognosi, trattandosi di servizi complementari a quelle oggetto dell'originario affidamento, con trattativa privata ai sensi del D.Lgs. 157/95 affidò alla scrivente anche i servizi in questione inserendoli nel predetto contratto aggiuntivo.

Sta di fatto che alla scadenza del citato atto aggiuntivo questa Cooperativa ha presentato una proposta di rinnovo e di nuova organizzazione del servizio dichiarandosi disponibile a concordare una nuova organizzazione nell'interesse dell'Ente e degli utenti. Inoltre, nelle more di decisioni di codesta Amministrazione si è dichiarata disponibile ad una proroga dello stesso, fermo restando la vigenza del contratto originario di affidamento del servizio di Assistenza domiciliare anziani (rep. 1315/00).

Con deliberazione n. 179 del 31/12/2001, codesta Amministrazione, nel disporre la proroga del contratto aggiuntivo N.1434/01 per la durata di tre mesi alle stesse condizioni del precedente, ha espresso la volontà di procedere all'affidamento dei servizi disciplinati dal contratto rep. N. 1434/2001 compresa l'assistenza domiciliare, mediante gara pubblica se ed in quanto possibile con riferimento alla normativa vigente.

SEDE LEGALE : VIA DELLA COSTITUENTE, 43/Q TEL 080/5020482

UNITA' LOCALI

BITETTO: PIAZZA UMBERTO I°, 13

CAPURSO : VIA OGNISSANTI, 2 TEL 080/4550079

MODUGNO: VICO CAIROLI, 5 TEL 3483583620

FOGGIA, VIA SCROCCO, 60

E-MAIL: ANFRAS@LIBERO.IT

PART.IVA 04753020728

COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' " A R.L.
ADERISCE
COMPAGNIA DELLE OPERE
CONSORZIO SOLARIS
CONSORZIO LEPANTO

In proposito si fa rilevare quanto segue:

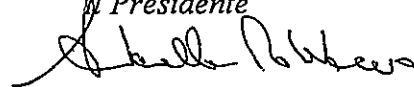
- a) La Cooperativa Sociale Solidarietà è affidataria del Servizio di assistenza domiciliare agli anziani sino al maggio 2003 come da contratto innanzi richiamato e, quindi, illegittimo sarebbe una nuova gara per l'affidamento delle stesse prestazioni oggetto di quel contratto sia perché il servizio è unico ed inscindibile e che non può essere frazionato (art.4 comma 2 del D.Lgs.157/1995) sia perché il contratto contempla espressamente la possibilità di affidare prestazioni aggiuntive con il relativo costo orario trattandosi di mera modifica delle quantità oggetto del contratto. In proposito si evidenzia che la direttiva comunitaria n.406 del 1991, recepita con il D.Lgs. 157/95 all'art. 7 lett. e), prevede l'affidamento
- b) aggiuntivo a trattativa privata fino al 50% dell'importo originario del contratto allo stesso prestatore di servizi. Nella fattispecie il valore del contratto è pari a L.504.000.000 (168 mil x3 anni) e, quindi il valore degli atti aggiuntivi può comprendere prestazioni pari a L.252 milioni (In tal senso la Corte dei Conti sez. contr. 2/4/1999 n.22)
- c) Per quanto concerne i servizi complementari di mensa, lavanderia e telesoccorso, il D.Lgs. 157/1997 all'art. 7 punto 2 lett. e) prevede il ricorso alla trattativa privata con affidamento allo stesso prestatore che fornisce il servizio principale a condizione che il valore complessivo stimato dei servizi complementari non superi il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale, condizione che ricorre nella fattispecie;

In ragione di quanto innanzi esposto questa Cooperativa, partecipa, ai sensi della L.241/90, con le presenti osservazioni al procedimento instaurato da codesta Amministrazione in ordine alle definitive determinazioni sui servizi in questione chiedendo che le stesse siano tenute in debita considerazione al fine di evitare l'adozione di provvedimenti censurabili sia sotto il profilo di legittimità che di merito e come tali lesive degli interessi della scrivente Cooperativa.

Chiede inoltre di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento precisando di essere disponibile ad essere ascoltata in merito alla problematica in questione.

Distinti saluti.

Modugno, 25/01/02

Il Presidente


SEDE LEGALE : VIA DELLA COSTITUENTE, 43/Q TEL 080/5020482
UNITA' LOCALI
BITETTO: PIAZZA UMBERTO I°,13
CAPURSO : VIA OGNISSANTI,2 TEL 080/4550079
MODUGNO: VICO CAIROLI,5 TEL 3483583620
FOGGIA. VIA SCROCCO, 60
E-MAIL: ANFRAS@LIBERO.IT
PART.IVA 04753020728

COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' " A R.L.

ADERISCE

COMPAGNIA DELLE OPERE

CONSORZIO SOLARIS

CONSORZIO LEPANTO

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 14071

28 GEN. 2002

at. _____ Clas. _____

asc. _____ Sottofasc. _____

- AL SIG. SINDACO

 AL SEGRETARIO GENERALE

- AL DIRIGENTE VI SETTORE

- ALL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI MODUGNO

Prot. 14/02

OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare anziani – Servizi di: telesoccorso, mensa e lavanderia

Questa Cooperativa è affidataria del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per il triennio 2000 – 2003 giusta contratto rep. N.1315 del 29/05/2000. Il contratto in questione disciplina altresì le modalità ed i costi per prestazioni aggiuntive a quelle previste nel contratto di affidamento.

Nel corso del 2001, infatti, codesto Ente, in relazione all'accresciuta domanda di servizi di assistenza, integrò le prestazioni iniziali stipulando atto aggiuntivo per il 2001 rep. N. 1434/01. Nell'occasione, inoltre, codesta Amministrazione, per far fronte alle esigenze di somministrazione pasti, lavanderia e telesoccorso in favore di categorie di anziani e bisognosi, trattandosi di servizi complementari a quelle oggetto dell'originario affidamento, con trattativa privata ai sensi del D.Lgs. 157/95 affidò alla scrivente anche i servizi in questione inserendoli nel predetto contratto aggiuntivo.

Sta di fatto che alla scadenza del citato atto aggiuntivo questa Cooperativa ha presentato una proposta di rinnovo e di nuova organizzazione del servizio dichiarandosi disponibile a concordare una nuova organizzazione nell'interesse dell'Ente e degli utenti.

Inoltre, nelle more di decisioni di codesta Amministrazione si è dichiarata disponibile ad una proroga dello stesso, fermo restando la vigenza del contratto originario di affidamento del servizio di Assistenza domiciliare anziani (rep. 1315/00).

Con deliberazione n. 179 del 31/12/2001, codesta Amministrazione, nel disporre la proroga del contratto aggiuntivo N.1434/01 per la durata di tre mesi alle stesse condizioni del precedente, ha espresso la volontà di procedere all'affidamento dei servizi disciplinati dal contratto rep. N. 1434/2001 compresa l'assistenza domiciliare, mediante gara pubblica se ed in quanto possibile con riferimento alla normativa vigente.

SEDE LEGALE : VIA DELLA COSTITUENTE, 43/Q TEL 080/5020482

UNITA' LOCALI

BITETTO: PIAZZA UMBERTO I°, 13

CAPURSO : VIA OGNISSANTI, 2 TEL 080/4550079

MODUGNO: VICO CAIROLI, 5 TEL 3483583620

FOGGIA. VIA SCROCCO, 60

E-MAIL: ANFRAS@LIBERO.IT

PART.IVA 04753020728

COMMITTEE ON MODERNIZATION

Prof. Dr. J. H. D. J. van der

1951-1952

Dr. J. H. D. J. van der

Dr. J. H. D. J. van der

COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' " A R.L.
ADERISCE
COMPAGNIA DELLE OPERE
CONSORZIO SOLARIS
CONSORZIO LEPANTO

In proposito si fa rilevare quanto segue:

- a) La Cooperativa Sociale Solidarietà è affidataria del Servizio di assistenza domiciliare agli anziani sino al maggio 2003 come da contratto innanzi richiamato e, quindi, illegittimo sarebbe una nuova gara per l'affidamento delle stesse prestazioni oggetto di quel contratto sia perché il servizio è unico ed inscindibile e che non può essere frazionato (art.4 comma 2 del D.Lgs.157/1995) sia perché il contratto contempla espressamente la possibilità di affidare prestazioni aggiuntive con il relativo costo orario trattandosi di mera modifica delle quantità oggetto del contratto. In proposito si evidenzia che la direttiva comunitaria n.406 del 1991, recepita con il D.Lgs. 157/95 all'art. 7 lett. e), prevede l'affidamento
- b) aggiuntivo a trattativa privata fino al 50% dell'importo originario del contratto allo stesso prestatore di servizi. Nella fattispecie il valore del contratto è pari a L.504.000.000 (168 mil x3 anni) e, quindi il valore degli atti aggiuntivi può comprendere prestazioni pari a L.252 milioni (In tal senso la Corte dei Conti sez. contr. 2/4/1999 n.22)
- c) Per quanto concerne i servizi complementari di mensa, lavanderia e telesoccorso, il D.Lgs. 157/1997 all'art. 7 punto 2 lett. e) prevede il ricorso alla trattativa privata con affidamento allo stesso prestatore che fornisce il servizio principale a condizione che il valore complessivo stimato dei servizi complementari non superi il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale, condizione che ricorre nella fattispecie;

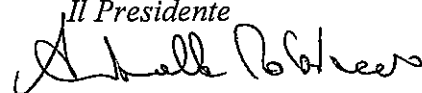
Visto
cert. 8
Lep. 12/5/01

In ragione di quanto innanzi esposto questa Cooperativa, partecipa, ai sensi della L.241/90, con le presenti osservazioni al procedimento instaurato da codesta Amministrazione in ordine alle definitive determinazioni sui servizi in questione chiedendo che le stesse siano tenute in debita considerazione al fine di evitare l'adozione di provvedimenti censurabili sia sotto il profilo di legittimità che di merito e come tali lesive degli interessi della scrivente Cooperativa.

Chiede inoltre di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento precisando di essere disponibile ad essere ascoltata in merito alla problematica in questione.

Distinti saluti.

Modugno, 25/01/02

Il Presidente


SEDE LEGALE : VIA DELLA COSTITUENTE, 43/Q TEL 080/5020482
UNITA' LOCALI
BITETTO: PIAZZA UMBERTO I°,13
CAPURSO : VIA OGNISSANTI,2 TEL 080/4550079
MODUGNO: VICO CAIROLI,5 TEL 3483583620
FOGGIA. VIA SCROCCO, 60
E-MAIL: ANFRAS@LIBERO.IT
PART.IVA 04753020728

OPERE PUBBLICHE

Appalto
trattative private

A seguito di aggiudicazione dell'appalto sulla base di un progetto iniziale, la possibilita' di affidamento a trattativa privata all'aggiudicatario per lavori complementari non figuranti in detto progetto e' ammissibile a condizione che siano divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista e sempre che non possono essere tecnicamente ed economicamente distinte dall'appalto principale senza pregiudizio per la p.a. In sostanza, possono ritenersi "complementari" solo quelle opere che da un punto di vista tecnico - esecutivo rappresentino una integrazione dell'opera principale si' da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilita' costruttiva ad un unico esecutore.

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 3 febbraio 2000, n. 38

Lupo
c. Prov. reg. Messina e altro

Comuni Italia 2000,1276 (s.m.)